

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 203)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(ANDREOTTI)

NELLA SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1958

Norme integrative della legge 29 ottobre 1954, n. 1045, per l'arrotondamento dei pagamenti e delle riscossioni da parte delle pubbliche Amministrazioni

ONOREVOLI SENATORI. — L'Amministrazione del tesoro ha ravvisato l'esigenza di disporre che l'arrotondamento dei pagamenti e delle riscossioni da parte delle pubbliche Amministrazioni avvenga di cinque in cinque lire anzichè alla lira, come prescritto dalla legge 29 ottobre 1954, n. 1045, particolarmente per il motivo che, essendo stati sostituiti i biglietti da lire una e da lire due con monete metalliche dello stesso taglio, il costo di queste ultime supera nettamente lo stesso valore nominale per quello da lire una e si avvicina di molto a tale valore per quelle da lire due.

A tali considerazioni, inerenti al costo delle monete, si aggiungono i vantaggi d'ordine pratico per i cassieri, ove si adotti l'arrotondamento di cinque in cinque lire nella fase finale dei pagamenti e delle riscossioni.

Per attuare le modifiche conseguenti è stato predisposto l'accluso disegno di legge, che modifica la legislazione vigente in materia, di guisa che, ferme restando le finalità delle

disposizioni intese ad assicurare uno snellimento ed una semplificazione nelle scritture contabili e negli atti mediante l'eliminazione delle cifre centesimali, si dispone l'arrotondamento di cinque in cinque lire delle risultanze finali delle riscossioni e dei pagamenti delle Amministrazioni statali.

In dipendenza di tale disposizione è da presumere che si verifichino eccedenze nella circolazione, rispetto ai quantitativi emessi, di monete metalliche di piccolo taglio in lega italma e, pertanto, appare opportuno dare facoltà al Ministro del tesoro di ridimensionare detti quantitativi. A ciò si provvede con l'articolo 2 in base al quale la Zecca potrà ritirare e, data la natura del metallo, rifondere per altre utilizzazioni, i quantitativi di dette monete, fissati con decreti del Ministro del tesoro per adeguare la loro emissione al fabbisogno.

Ciò premesso si confida nell'approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Ai fini delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi dalle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, l'importo complessivo dei relativi titoli è arrotondato a cinque lire per difetto o per eccesso a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a lire due e cinquanta centesimi.

Lo stesso arrotondamento si esegue nei titoli collettivi per l'importo dovuto a ciascun creditore nonchè per gli importi singoli da versare a più capitoli di entrata, riscossi con un unico atto e nella costituzione dei depositi presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 2.

È data facoltà al Ministro del tesoro di autorizzare, con propri decreti, la Zecca a ritirare ed a rifondere i quantitativi di monete metalliche in lega italiana, che, di volta in volta, saranno fissati, per adeguare la emissione delle monete medesime.